



## **CO-RESEARCH AVVISO PUBBLICO**

**Per la presentazione di progetti di R&S in  
collaborazione, da parte delle PMI del Lazio**



**POR FESR 2007/2013 – Regione Lazio**

**Asse I –Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva**

**Attività 1 – Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e  
trasferimento tecnologico**



## INDICE

|  |    |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto e finalità .....  | 3  |
| Art. 2 - Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità .....                             | 4  |
| Art. 3 - Settori di attività ammissibili: .....  | 8  |
| Art. 4 - Ulteriori requisiti di ammissibilità .....  | 9  |
| Art. 5 - Progetti agevolabili .....  | 11 |
| Art. 6 - Localizzazione territoriale .....   | 12 |
| Art. 7 - Tipologia dei costi ammissibili .....   | 12 |
| Art. 8 - Intensità dell'aiuto .....  | 14 |
| Art. 9 - Erogazione delle agevolazioni .....   | 15 |
| Art. 10 - Termini e modalità di presentazione dei progetti .....                             | 16 |
| Art. 11 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande .....                            | 18 |
| Art. 12 - Approvazione dei progetti ed attuazione degli interventi .....                     | 20 |
| Art. 13 Nucleo di Valutazione .....  | 20 |
| Art. 14 - Risorse finanziarie .....  | 21 |
| Art. 15 - Revoca delle Agevolazioni .....  | 21 |
| Art. 16 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 ..... | 22 |
| Art. 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 .....                    | 23 |
| Art. 18 - Norme di rinvio .....  | 23 |
| Appendice nr. 1 .....  | 24 |



## Art. 1 - Oggetto e finalità

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 2 settembre 2011 sono state ridefinite le modalità di attuazione del POR FESR Lazio 2007-13, in coerenza con la versione rimodulata dello stesso, proposta alla Commissione U.E. e formalizzata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 240 del 20 maggio 2011, nonché con il Programma Strategico triennale del Lazio per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico relativo agli anni 2011 – 2013 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 287 del 17 giugno 2011.

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a rafforzare la competitività del sistema produttivo attraverso la promozione della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico. In particolare l'operazione è coerente con l'attività 1 – Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico dell'asse I – Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva del POR FESR Lazio 2007-13, che prevede il sostegno alla realizzazione di programmi di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale che promuovano la cooperazione tra mondo della ricerca e mondo delle imprese, attraverso il finanziamento di programmi di ricerca congiunti, con compartecipazione ai costi da parte dei soggetti privati per accrescere l'offerta di tecnologia e di strumenti necessari all'individuazione e messa a punto di sistemi e di percorsi di sperimentazione, prototipazione e brevettazione industriale finalizzati al miglioramento della dotazione tecnologica delle imprese e al conseguimento di significativi risultati applicativi. Tale attività sarà sviluppata assicurando meccanismi concorrenziali e cooperativi.

Inoltre, il Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2011-2013 di cui all'art.10 della Legge Regionale 4 agosto 2008, n.13 e successive modifiche e integrazioni, già deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 287 del 17 giugno 2011 ed in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale, prevede nell'ambito dell'obiettivo strategico 1 – “Sostegno all'innovazione della struttura produttiva e al trasferimento tecnologico”, l'azione 1.2.1 “Ricerca collaborativa” da realizzarsi tramite finanziamento di progetti di R&S che riguardino tematiche di ricerca portati avanti dalle piccole e medie imprese in collaborazione tra di loro o con organismi di ricerca.



Con il presente Avviso si disciplinano i criteri, le condizioni e le modalità di accesso alla procedura di valutazione di “Progetti di R&S in collaborazione presentati dalle PMI del Lazio”.

L’Avviso è finalizzato alla presentazione di proposte relative alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, anche con l’eventuale ausilio di Organismi di Ricerca, al fine di promuovere un approccio integrato atto a sviluppare forti sinergie tra sistema della ricerca e mondo produttivo e ad agevolare i processi di trasferimento tecnologico.

Al fine di attuare la fase operativa della programmazione, la Regione Lazio, per il tramite dell’Organismo intermedio FILAS SpA, invita a presentare progetti sulla base di quanto specificato di seguito.

## **Art. 2 - Soggetti destinatari e requisiti di ammissibilità**

Sono invitati a presentare progetti in forma singola (necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca) o in forma aggregata tramite ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE (anche senza il coinvolgimento dell’Organismo di Ricerca) i seguenti soggetti:

- a) le piccole e medie imprese<sup>1</sup> (PMI) di produzione e di servizi alla produzione come meglio precisato all’art. 3:
  - costituite all’atto della presentazione del progetto di cui al successivo articolo 5 da almeno 12 mesi;
  - aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale da almeno 6 mesi all’atto della presentazione del progetto, risultante da visura del registro delle imprese tenuto dalla competente CCIAA;
  - aventi una media ponderata della base imponibile ai fini IRAP, di competenza della Regione Lazio, pari ad almeno 80.000 Euro. La media è ottenuta con la seguente formula  $(3 * X_n + 2 * X_{n-1} + X_{n-2}) / 6$ . Dove  $X_n$  è la base imponibile ai fini IRAP risultante dall’ultima dichiarazione IRAP inviata all’Agenzia dell’Entrate

---

<sup>1</sup> Rientranti nella definizione di PMI ai sensi dell’allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.



all'atto della presentazione della domanda,  $X_{n-1}$  è la base imponibile ai fini IRAP risultante dalla dichiarazione dei redditi precedente e  $X_{n-2}$  quella relativa all'esercizio ancora precedente. A tal fine fanno fede esclusivamente i dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Qualora l'impresa offra incontrovertibile documentazione si potrà tenere conto della base imponibile ai fini IRAP, o di una parte, di altri soggetti giuridici le cui aziende siano confluite nel soggetto destinatario per effetto di acquisizioni, fusioni, acquisti di azienda o di rami d'azienda.

- b) le piccole imprese (PI) classificabili come “nuove imprese innovative”<sup>2</sup> come meglio specificato nel successivo articolo 4, aventi sede operativa nel territorio della Regione Lazio, esclusivamente in collaborazione (ATI, ATS o CONTRATTI DI RETE) con PMI di cui al precedente punto a) operanti nei settori della produzione o dei servizi alla produzione di cui all'art. 3.

Possono presentare progetti, necessariamente con il coinvolgimento di un Organismo di Ricerca, anche Consorzi, formalmente costituiti, tra i soggetti destinatari di cui ai precedenti sub a) e b).

Nel caso di collaborazione sotto forma di ATI, ATS O CONTRATTI DI RETE, tra i soggetti destinatari come sopra definiti, si dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- l'Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o l'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) o il CONTRATTO DI RETE ove non già costituiti, prima dell'invio del formulario di cui al successivo articolo 10, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un'impresa del raggruppamento, la quale presenta il progetto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La costituzione del raggruppamento in caso di approvazione del progetto, dovrà essere effettuata entro i termini previsti nell'atto di impegno di cui al successivo articolo 12;

---

<sup>2</sup> Definite dal Regolamento (CE) 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, cit.



- ogni impresa partecipante al progetto deve essere un soggetto giuridico distinto, definito come impresa autonoma ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- ogni PMI/PI costituente l'ATI/ATS/CONTRATTO DI RETE, non potrà sostenere da sola più del 70% e, se i partecipanti sono in numero inferiore a 5, meno del 20% dei costi complessivi ammissibili;
- siano definiti all'interno dell'atto costitutivo dell'ATI/ATS/CONTRATTO DI RETE o mediante specifico documento a latere, gli accordi circa la proprietà dei risultati della ricerca e relativi diritti di sfruttamento.

Ogni soggetto destinatario, di cui ai precedenti sub a) e b), potrà presentare, sia come impresa singola sia come partecipante ad un Consorzio, ATI, ATS o CONTRATTO DI RETE, un solo progetto, pena l'esclusione.

Ulteriori progetti potranno essere presentati solamente dopo l'eventuale formale comunicazione di esclusione del precedente progetto presentato o successivamente alla positiva conclusione ed erogazione a saldo di quello eventualmente agevolato.

Le domande presentate da singole imprese o Consorzi, ove non prevedano il coinvolgimento di almeno un Organismo di Ricerca, saranno automaticamente escluse.

Al fine di garantire la presenza di uno o più Organismi di Ricerca nella realizzazione dei progetti si rende necessario, pena l'esclusione, produrre unitamente alla presentazione della domanda di cui al successivo articolo 10, un preventivo accordo tra i soggetti destinatari ed i citati organismi, dal quale risulti la condivisione della proposta progettuale, nonché il consenso e l'impegno ad operare congiuntamente per la realizzazione del progetto ed a definire, in apposito atto contrattuale, successivamente all'eventuale approvazione della domanda, modalità e termini della collaborazione, nel rispetto dei limiti minimi previsti al successivo articolo 7.

L'Organismo di Ricerca è quello definito dalla Disciplina Comunitaria in Materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione (art. 30 del Regolamento CE n. 800/2008) di cui alla GUUE del 9/08/2008.



Inoltre, i soggetti destinatari, sia in forma singola che associata, debbono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- b) operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- c) aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- d) essere in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al Dlgs 21 novembre 2007, n. 231;
- e) essere in regola con gli obblighi contributivi risultante dal DURC;
- f) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. "clausola Deggendorf");
- g) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C244 del 1.10.2004;
- i) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).



### **Art. 3 - Settori di attività ammissibili:**

Possono partecipare alla selezione di progetti le imprese operanti in tutti i settori di attività della classificazione ATECO 2007 con esclusione dei seguenti:

- A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
- G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- H – Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 – 49.39 – 49.42 – 52.21 - 53)
- I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
- K – Attività finanziarie e assicurative
- L – Attività immobiliari
- N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
- O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- P – Istruzione
- T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
- U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

Sono altresì escluse le imprese operanti nei settori ritenuti sensibili dalla vigente normativa comunitaria:

- industria siderurgica
- fibre sintetiche [relativamente alle produzioni individuate dall'Allegato II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)]
- costruzioni navali [secondo la definizione di cui all'art. 2 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)]
- industria carbonifera.





## Art. 4 - Ulteriori requisiti di ammissibilità

I soggetti destinatari, oltre a possedere i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 del presente Avviso, devono dimostrare la capacità finanziaria per realizzare il progetto tramite il rispetto dell'affidabilità economico-finanziaria che riguarda la rispondenza ai seguenti parametri:

### 1) Parametro di congruenza tra capitale netto e costo del progetto: $CN > (CP-I)/3$

Ai fini del calcolo di tale parametro, per CN si intende il capitale netto (ai sensi dell'art. 2424 c.c.) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di ammissione; per CP si intende la somma dei costi del progetto a carico del soggetto beneficiario, indicati nel formulario; per I si intende l'importo del contributo richiesto dal soggetto destinatario, come risulta nel formulario inviato.

Per la determinazione del CN potranno essere considerati:

- a. gli aumenti di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risulti formalmente deliberato alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- b. i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati alla data di presentazione della richiesta di ammissione;
- c. eventuale quota di capitale sociale riportata nell'ultimo bilancio approvato e non ancora versata, che risulti alla voce a) dell'attivo dello Stato Patrimoniale "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti".

Resta inteso che il versamento degli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) dovrà avvenire entro la data di restituzione dell'atto di impegno di cui al successivo articolo 12

### 2) Parametro di onerosità della posizione finanziaria: $OF/F < 10\%$

Ai fini del calcolo di tale parametro, per OF si intendono gli oneri finanziari netti dati dal saldo tra "interessi e altri oneri finanziari" e "altri proventi finanziari", di cui rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile; per F si intende il fatturato dato da "ricavi delle vendite e delle prestazioni" di cui alla voce A1 dello schema del conto economico del codice civile.



Nel caso di ATI/ATS/Contratti di Rete la verifica sarà effettuata su ogni singola impresa partecipante al raggruppamento in funzione della quota di partecipazione alle spese progettuali ed alle correlate quote di contributo; per i Consorzi, ancorché non considerati come raggruppamento, tale verifica verrà effettuata sia sul Consorzio stesso sia sulle società consorziate e partecipanti al progetto, sempre in funzione della quota di partecipazione alle spese progettuali ed alle correlate quote di contributo.

La mancata corrispondenza ai suddetti parametri, anche da parte di una sola impresa costituente il raggruppamento o il Consorzio, comporterà l'inammissibilità del progetto presentato.

Per le imprese che alla data di inoltro del formulario sono in regime di contabilità semplificata e/o sono esonerate dalla redazione del bilancio, i valori del patrimonio netto, del fatturato e degli oneri finanziari sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Il soggetto destinatario si assume l'impegno di comunicare tempestivamente a FILAS SpA gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data di presentazione e la data di approvazione del progetto siano intervenuti eventi che rendano non più attuali le dichiarazioni rese.

Le piccole imprese classificabili come "nuove imprese innovative" sono esonerate dal rispetto dei parametri di cui ai sub 1) e 2) del presente articolo e non devono avere ricevuto contributi ai sensi dell'art. 35 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008. Le piccole imprese per essere classificate come "nuove imprese innovative", secondo quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008, debbono soddisfare i seguenti requisiti:

- a) essere piccole imprese esistenti da meno di 6 (sei) anni al momento della concessione dell'aiuto;
- b) i costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15 % del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti



finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno;

Non sono considerate ammissibili le proposte progettuali:

- che risultino già presentate a valere su altri bandi del POR FESR Lazio 2007-13 e classificate non idonee;
- in cui l'ammontare complessivo dei costi presentati sia inferiore a 300.000,00 €;
- in cui la fase di ricerca industriale di cui al successivo articolo 5 abbia un'incidenza superiore al 30% sul costo totale del programma di R&S presentato;
- in cui la voce "d" di cui al successivo articolo 7 – tipologia dei costi ammissibili – abbia un'incidenza inferiore al 25% del valore complessivo del progetto, ove gli Organismi di Ricerca debbano essere necessariamente presenti;
- in cui la voce "e" di cui al successivo articolo 7 – tipologia dei costi ammissibili – abbia un'incidenza superiore al 25% del valore complessivo del progetto.

## Art. 5 - Progetti agevolabili

Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o di solo sviluppo sperimentale, che devono soddisfare le definizioni richiamate dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, ossia:

- per **Ricerca industriale** si intende: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi";
- per **Sviluppo sperimentale** si intende; "acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività



destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale”.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida.

I progetti oggetto della richiesta di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena l'esclusione, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art.2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss. mm. e i.i..

Sono comunque escluse tutte le attività volte ad apportare modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti.

## **Art. 6 - Localizzazione territoriale**

Intero territorio della Regione Lazio.

Le attività progettuali dovranno svolgersi esclusivamente all'interno delle sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lazio.

Costi sostenuti in sedi operative diverse da quelle indicate al precedente punto, saranno ritenuti non ammissibili alle agevolazioni, fatto salvo quanto specificato al punto a) del successivo articolo 7.

## **Art. 7 - Tipologia dei costi ammissibili**

I costi del progetto considerati ammissibili, al netto dell'IVA, sono i seguenti:

- a. Costi per personale dipendente (o assunto con forme contrattuali equivalenti) quali ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario nella misura in cui saranno



- impiegati nel progetto di ricerca/sviluppo e comunque entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del programma di R&S; entro tale limite potranno essere riconosciuti eventuali costi relativi a personale dipendente o equiparato, impiegato in altre sedi, anche fuori dalla regione Lazio, pari al massimo del 10%;
- b. Costi per l'acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature, compresi i software, utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo, considerando ammissibili le quote di ammortamento calcolate sulla base delle buone pratiche contabili;
  - c. Costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca tra cui, le competenze tecniche, le consulenze specialistiche e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza;
  - d. Costi di commesse di servizio per attività svolta dagli Organismi di Ricerca che collaborano al progetto, per un importo non inferiore al 25% del suo valore complessivo (ove la presenza di tali organismi sia indispensabile);
  - e. Costi per l'acquisto di materiali di consumo funzionali al progetto di ricerca: in tale voce sono compresi i costi per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi per un importo non superiore al 25% del valore complessivo del progetto;
  - f. Spese generali derivanti direttamente dalle attività relative allo svolgimento del progetto di R&S, nel limite massimo del 10% del valore complessivo del progetto stesso.

Tutti i costi ammissibili per la realizzazione del progetto, come previsto all'art. 31 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, devono essere imputati alle categorie di costi suddividendoli tra ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

I costi di cui ai precedenti sub b), c), d), e), sulla base del predetto regolamento CE, debbono necessariamente risultare fatturati da soggetti esterni ed indipendenti dalla società proponente, a prezzo di mercato, nell'ambito di un'operazione a normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.



In ogni caso i costi non debbono risultare, pena l'esclusione, fatturati dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, o coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi, o da imprese che si trovino, nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero siano partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.

Per quanto attiene i pagamenti, i soggetti beneficiari dovranno operare in conformità al disposto di cui alla Legge 136/2010 "Tracciabilità dei pagamenti" e ss.mm.ii.

La durata delle attività progettuali di ricerca e sviluppo non potrà superare i 24 (ventiquattro) mesi; tale durata, potrà essere, tuttavia, ridotta in sede di perfezionamento dell'Atto di impegno di cui al successivo articolo 12, per renderla compatibile con la scadenza del periodo di programmazione del POR FESR Lazio 2007-13.

I costi di cui al presente articolo saranno considerati ammissibili a partire dalla data di inizio del progetto che, in ogni caso, non può essere antecedente la data di inoltro del formulario di cui al successivo articolo 10.

## **Art. 8 - Intensità dell'aiuto**

Le agevolazioni concedibili per i progetti rispettano quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla GUUE L 214/3 del 9 agosto 2008.

L'intensità massima d'aiuto, calcolata per ogni soggetto beneficiario in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti, sarà pari a quella riportata nella seguente tabella, con un tetto massimo, in valore assoluto, pari complessivamente ad € 300.000,00:



| Attività                                 | PI  | MI  |
|--|-----|-----|
| Ricerca industriale                      | 70% | 60% |
| Ricerca industriale in collaborazione *  | 80% | 75% |
| Sviluppo Sperimentale                    | 45% | 35% |
| Sviluppo sperimentale in collaborazione* | 60% | 50% |

\* collaborazione effettiva tra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra (cfr. art. 31 c.4 del Regolamento CE 800/08 ), costituite sottoforma di ATI, ATS , Contratti di Rete

Il contributo complessivo concedibile sarà calcolato applicando le aliquote sopra riportate all'ammontare dei costi ammissibili, per i singoli soggetti beneficiari, suddivisi per le due fasi del progetto (ricerca industriale e sviluppo sperimentale).

Non sono ammissibili costi rispetto ai quali il beneficiario abbia già fruito di agevolazioni fiscali e/o contributi a valere su una misura di sostegno pubblico o assimilabile ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato sulle medesime spese ammissibili, ad eccezione degli aiuti concessi ai sensi della normativa comunitaria sugli investimenti in capitale di rischio nelle PMI.

## Art. 9 - Erogazione delle agevolazioni

Le agevolazioni saranno erogate in un'unica soluzione, dopo l'invio (entro e non oltre 60 giorni dalla formale chiusura delle attività progettuali), della rendicontazione amministrativa dell'intero progetto, della relazione conclusiva sull'avvenuto completamento del progetto e di quanto altro eventualmente previsto nell'Atto di Impegno di cui al successivo art. 12, nonché dalla *"guida alla presentazione della rendicontazione"* che sarà disponibile sul sito [www.filas.it](http://www.filas.it) e subordinatamente alla verifica della regolarità contributiva risultante dal DURC.



In alternativa, la citata erogazione potrà avere luogo seguendo imprescindibilmente la seguente articolazione:

- 35% a titolo di anticipazione, previa accettazione dell'atto di impegno di cui al successivo art. 12 e presentazione di fideiussione rilasciata da primari istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti parte dell'elenco ISVAP;
- 35% a presentazione di un primo SAL pari ad almeno il 50% del valore progettuale ritenuto ammissibile, corredato da idonea documentazione di spesa e da quant'altro eventualmente previsto dall'atto di impegno;
- 30% a saldo previa verifica della corrispondenza e della congruità della spesa rendicontata rispetto al programma di investimento approvato e da quant'altro eventualmente previsto dall'atto di impegno.

Si precisa che per poter attivare la procedura di erogazione a stato d'avanzamento lavori, è sempre necessario richiedere la prima erogazione in acconto assistita dalla prevista garanzia.

In sede di erogazioni del contributo, a seguito della presentazione della suddetta rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria, la FILAS SpA procederà alle necessarie verifiche, anche mediante sopralluogo a campione e all'eventuale rideterminazione del contributo stesso, in relazione alla effettiva ammissibilità dei costi rendicontati. In ogni caso resta salva la facoltà della Regione Lazio, tramite FILAS SpA, di procedere ad una verifica di metà periodo con l'eventualità di interrompere il progetto, laddove gli obiettivi dello stesso non siano raggiungibili, o di apportare le eventuali modificazioni, fermo restando il massimo del contributo originariamente concesso, ritenute necessarie alla sua prosecuzione.

## **Art. 10 - Termini e modalità di presentazione dei progetti**

La partecipazione al Bando dovrà avvenire esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando on-line il formulario, utilizzando il modulo predisposto e disponibile sul sito internet [www.filas.it](http://www.filas.it) sezione "Bandi", a cui dovrà essere allegata, in formato elettronico, la documentazione indicata nel formulario stesso.





L'inoltro on-line del formulario potrà avere luogo, secondo il sistema a sportello, a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del formulario stesso sul BURL, fino al 30 giugno 2013, salvo esaurimento del fondo nel corso del periodo indicato.

La presentazione del formulario, con le modalità sopra descritte, assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo che verrà scrupolosamente seguito per la valutazione delle proposte.

Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare Il modulo di domanda, scaricabile dal sito sopra citato alla voce "compilazione formulario"; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante o da persona con poteri equivalenti, dovrà essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro 10 giorni dalla trasmissione on-line del formulario (al riguardo farà fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo:

**FILAS S.p.A.**

Via della Conciliazione, 22

00193 Roma

Il mancato inoltro della domanda cartacea entro i suddetti termini, comporta automaticamente la inammissibilità del formulario inoltrato on-line.

Sulla busta deve essere indicata, in chiaro, la seguente dicitura:

"POR FESR Lazio 2007-2013 – Progetti di R&S in collaborazione presentati dalle PMI del Lazio"

Non saranno ritenuti ammissibili i progetti presentati in modo difforme, privi di firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.

FILAS SpA provvederà all'acquisizione della documentazione ed allo svolgimento delle relative procedure di gestione.

Il soggetto destinatario si assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla FILAS SpA gli aggiornamenti delle dichiarazioni nel caso in cui tra la data di presentazione del progetto e la data di approvazione dello stesso siano intervenuti eventi che rendano obsolete le dichiarazioni rese.



## Art. 11 - Procedura istruttoria e valutazione delle domande

La FILAS SpA, verificato il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e accertata la sussistenza di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso Pubblico, provvede, in primo luogo, ad assegnare dei punteggi automatici secondo quanto previsto nella seguente tabella:

|  |  |
|--|--|
| Valore aggiunto derivante dalla collaborazione di più soggetti                             | 0 punti se l'aggregazione è minima (solo due imprese Indipendenti o un'impresa singola con presenza di un unico Organismo di ricerca)<br>4 punti se l'aggregazione è superiore di una unità al minimo<br>7 punti se l'aggregazione è superiore di due unità al minimo<br>10 punti negli altri casi |
| Rapporto patrimonio netto e costo del progetto superiore al limite minimo di ammissibilità | 0 punti se $CN < (CP-I)/3 * 120\%$<br>10 punti se $CN \geq (CP-I)$<br>Interpolazione lineare per i casi intermedi, tale calcolo viene effettuato considerando la media dei valori dei vari partecipanti al progetto, ponderata per il contributo richiesto.  |
| Rapporto tra oneri finanziari e fatturato inferiore al limite minimo di ammissibilità      | 0 punti se $OF/F > 8\%$<br>10 punti se $OF/F \leq 2\%$<br>Interpolazione lineare per i casi intermedi; tale calcolo viene effettuato considerando la media dei valori dei vari partecipanti al progetto ponderata per il contributo richiesto  |
| Incidenza della quota della attività di Sviluppo Sperimentale sul progetto complessivo     | 0 punti se pari al 70%<br>10 punti se pari al 100%<br>Interpolazione lineare per i casi intermedi  |

Un punteggio inferiore a 20 comporta l'esclusione automatica.



In caso di punteggio pari o superiore a 20 la FILAS SpA procede alla istruttoria di merito tecnico-scientifica ed economica dei progetti con le modalità previste dalla DGR n. 297 del 17 giugno 2011 e sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nella sottostante tabella<sup>3</sup>:

|   |   |        |
|---|---|--------|
| Eccedenza del punteggio conseguito rispetto al punteggio minimo di 20 previsto dalla su esposta tabella |   | 0 - 20 |
| SOGGETTO/I<br>PROPONENTE  | Know-how aziendale dei soggetti proponenti in relazione agli obiettivi del progetto, alle attività da svolgere e alla loro gestione, anche temporale                          | 0 - 40 |
|   | Competenze del Capo Progetto o dei responsabili tecnici dei singoli soggetti proponenti in caso di ATI/ATS  |        |
|   | Rapporti di collaborazione preesistenti tra i soggetti destinatari  |        |
|   | Partecipazione femminile o di altri soggetti svantaggiati sul mercato del lavoro, al gruppo di ricerca/lavoro   |        |
| PROGETTO  | Valenza innovativa del progetto, con riferimento alla novità e all'originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte e allo sviluppo del settore di appartenenza | 0 - 40 |
|   | Potenziale di mercato del bene/servizio oggetto di sviluppo sperimentale e concretezza delle previsioni per l'effettiva produzione  |        |
|   | Modalità di validazione e diffusione dei risultati  |        |
|   | Brevetti e know-how già posseduti sulla materia del progetto  |        |
|   | Congruità dei tempi di realizzazione e dei costi previsti per l'attuazione del progetto   |        |

Saranno ritenuti idonei i progetti che, in base ai parametri indicati nella suesposta tabella, abbiano raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 60, di cui almeno 25 nell'ambito della macro voce "Soggetto/i proponente/i" ed almeno altri 25 nell'ambito della macro voce "Progetto".

<sup>3</sup> Nell'Appendice nr. 1 al presente Avviso Pubblico sono indicate le priorità riconosciute in fase di valutazione della proposta progettuale presentata.



## **Art. 12 - Approvazione dei progetti ed attuazione degli interventi**

Le risultanze delle verifiche di cui al precedente articolo 11 verranno sottoposte, con cadenza mensile e subordinatamente alla verifica della disponibilità dei fondi, al Nucleo di Valutazione di cui al successivo articolo 13 per le conseguenti deliberazioni.

Tali deliberazioni, comprendenti gli elenchi dei progetti ritenuti idonei e non idonei e delle domande ritenute non ammissibili, con i relativi motivi, saranno pubblicate, a cura della FILAS SpA, sul BURL e sui siti [www.porfesr.lazio.it](http://www.porfesr.lazio.it) e [www.filas.it](http://www.filas.it), e saranno dalla stessa formalmente comunicate ai soggetti richiedenti.

Per i progetti ammessi alle agevolazioni, la FILAS SpA, oltre alla comunicazione (Atto di impegno), predisporrà tutti gli atti necessari alla concessione dei contributi.

Qualora il soggetto beneficiario non comunichi l'accettazione del contributo mediante sottoscrizione e restituzione dell'atto di impegno entro 30 giorni dalla ricezione, allegando allo stesso quanto previsto nella comunicazione stessa, sarà considerato rinunciatario e la FILAS SpA, attesa la decadenza del richiedente dall'agevolazione, intenderà risolti di diritto gli impegni ed i rapporti già assunti, dandone comunicazione alla competente Direzione Regionale.

I soggetti destinatari, i cui progetti non siano stati ammessi alle agevolazioni, avranno 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURL per proporre ricorso amministrativo.

## **Art. 13 Nucleo di Valutazione**

Tale Organismo, istituito dall' articolo 13 della L.R. 13/08 e disciplinato dalla DGR n. 297 del 17 giugno 2011, procederà a:

- approvare le linee guida della valutazione e la ponderazione dei punteggi relativamente ai sottocriteri di merito indicati nella tabella di cui al precedente articolo 11;
- verificare la rispondenza delle valutazioni dei singoli progetti alle linee guida ed ai punteggi;
- redigere gli elenchi dei progetti ritenuti idonei e non idonei e delle domande ritenute non ammissibili, specificandone i motivi;



- valutare le eventuali richieste di rimodulazione dei progetti ammessi alle agevolazioni. Per ragioni di economicità e proporzionalità rispetto l'entità dei contributi il Nucleo di Valutazione potrà parzialmente derogare alle previsioni della DGR n. 297 del 17 giugno 2011 selezionando un unico valutatore per progetto, all'interno dell'albo dei revisori, qualora lo stesso soggetto abbia una professionalità idonea a garantire sia la valutazione scientifica che quella economica.

## **Art. 14 - Risorse finanziarie**

Lo stanziamento per la realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso Pubblico è pari a € 20.000.000,00 finanziati in attuazione dell' Attività 1 – “Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico” dell'Asse I “Ricerca, innovazione e rafforzamento della base produttiva” del POR FESR Lazio 2007-13. In caso di particolare interesse da parte delle imprese, potranno essere individuate ulteriori risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio – LR 9/2010, art.2, comma 9, lettera c.

## **Art. 15 - Revoca delle Agevolazioni**

Le agevolazioni saranno revocate ai soggetti destinatari dalla FILAS SpA, che provvederà altresì alla formale comunicazione della revoca stessa, nei seguenti casi:

- a. il progetto non risulti avviato entro 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo;
- b. il progetto non risulti concluso entro i termini previsti dall'atto di impegno di cui al precedente articolo 12 e/o non sia stata presentata, entro 60 gg dalla data di conclusione del progetto, la relazione finale e la relativa rendicontazione conclusiva, corredata da tutto quanto previsto nel citato atto di impegno;
- c. nel caso di interruzione del programma/progetto, anche per cause non imputabili all'impresa beneficiaria;
- d. qualora il luogo di svolgimento del progetto sia diverso da quello indicato nella domanda e non rientri tra quelli compresi nel territorio regionale;



- e. nel caso di trasferimento della sede operativa dell'impresa beneficiaria, indicata quale sede di svolgimento del programma/progetto agevolato, al di fuori del territorio regionale;
- f. i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari e incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- g. il soggetto beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
- h. non siano stati adempiuti gli obblighi previsti nell'atto di impegno;
- i. si siano verificate violazioni di legge;
- j. siano gravemente violate specifiche norme settoriali e/o comunitarie, segnatamente le norme richiamate nel presente Avviso pubblico;
- k. le dichiarazioni dei beneficiari dovessero risultare in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- l. il beneficiario rinunci al finanziamento.

Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di FILAS SpA di valutare ulteriori casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

La revoca determina l'obbligo da parte del beneficiario di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi di mora (in misura pari al tasso Euribor maggiorato di 1 punto percentuale) e della rivalutazione monetaria.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, FILAS SpA e Regione Lazio si riservano di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

## **Art. 16 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90**

Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della Legge 241/90 e ss.mm.ii viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a FILAS SpA all'indirizzo di cui al precedente articolo 10, con le modalità di cui all'articolo 25 della citata Legge.



Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di FILAS SpA.

### **Art. 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003**

I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

I beneficiari, partecipando alle procedure di selezione ed accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito negli articoli 6 e 7 del Reg. CE 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.

Il titolare del trattamento è FILAS SpA. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso FILAS SpA all'indirizzo sopra indicato.

### **Art. 18 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.



## Appendice nr. 1

### CRITERI DI PRIORITA' SEGUITI NELL'ITER DI VALUTAZIONE

Particolare priorità sarà riconosciuta:

- alle imprese che dimostrino una significativa spesa totale per attività di R&S per singolo addetto;
- ai progetti proposti in forma associata da più imprese strutturate in filiere, sistemi produttivi locali, distretti, consorzi industriali, contratti di rete;
- ai progetti derivanti da altri programmi Nazionali e/o Regionali di ricerca con particolare riguardo a quelli finanziati nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca o dal programma CIP – Programma quadro per la competitività e l'innovazione dell'Unione Europea);
- ai progetti per la cui realizzazione sia previsto l'intervento di un gruppo di ricerca/lavoro a partecipazione femminile o di altri soggetti svantaggiati in misura non inferiore al 50%;
- ai progetti volti a consolidare i settori e le filiere di particolare interesse regionale, o che comportino positive ricadute sull'ambiente;
- ai progetti che prevedano processi di riconversione da settori militari a settori civili;
- ai progetti finalizzati all'efficienza e al miglioramento delle prestazioni e dei servizi sanitari attività di R&S in ambito farmacologico, diagnostico ed oncologico;
- ai progetti finalizzati a miglioramento dei servizi pubblici locali, in particolare per quanto riguarda il settore idrico e quello dei trasporti;
- ai progetti in grado di dimostrare la brevettabilità dello stesso;
- ai progetti strettamente collegati ad altre specifiche attività previste nell'Asse I del POR FESR Lazio 2007-13.